

DIRETTIVE

DIRETTIVA 98/99/CE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1998

recante modifica della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che con l'adozione della direttiva 97/12/CE ⁽⁴⁾ si è costituita una base giuridica più efficace ai fini dell'attuazione di misure destinate ad evitare la diffusione di malattie degli animali attraverso scambi di animali vivi delle specie bovina e suina;

considerando che la direttiva 97/12/CE prevede disposizioni speciali per l'ulteriore aggiornamento dei criteri relativi alla definizione dello stato sanitario delle popolazioni di animali a livello di allevamento, regione e Stato membro per quanto riguarda la tubercolosi dei bovini, la brucellosi dei bovini e la leucosi bovina enzootica; che l'aggiornamento di tali criteri doveva essere deciso entro il 1° gennaio 1998, sulla scorta di una proposta presentata al Consiglio anteriormente al 1° luglio 1997;

considerando che il riesame da parte del Consiglio delle procedure diagnostiche maggiormente rilevanti ai fini dell'attuazione di efficaci programmi di controllo e sorveglianza in materia di tubercolosi dei bovini, brucellosi dei bovini e leucosi bovina enzootica ha comportato l'esame approfondito di metodi di analisi di laboratorio e il protrarsi delle deliberazioni;

considerando che le modifiche richieste dall'aggiornamento dei programmi di sorveglianza e controllo non possono in questo settore essere attuate in tempi brevi;

considerando che a norma della direttiva 97/12/CE i suini destinati agli scambi intracomunitari non sono più soggetti ai controlli in materia di brucellosi prima della partenza; che questa disposizione dovrebbe essere anticipata per facilitare gli scambi tra gli Stati membri;

considerando che, per evitare ostacoli agli scambi intracomunitari ed assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni, dovrebbero essere fissate norme armonizzate circa l'uso e il rilascio di certificati sanitari per il periodo sino alla data alla quale gli Stati membri devono rispettare le disposizioni modificate della direttiva 64/432/CEE del

Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁵⁾;

considerando che il 24 giugno 1998 il Consiglio ha adottato la direttiva 98/46/CE per modificare gli allegati A, D (capitolo I) e F della direttiva 64/432/CE; che in seguito a questa modifica sono cambiati certi riferimenti nella direttiva 97/12/CE;

considerando che di questo fatto si è tenuto conto con l'accludere nell'allegato II della direttiva 98/46/CE la tabella delle corrispondenze; che tuttavia ai fini di una maggiore chiarezza e della coerenza dei testi giuridici è necessario adeguare i riferimenti negli articoli corrispondenti;

considerando che è pertanto necessario modificare la direttiva 97/12/CE, in particolare per quanto riguarda il periodo di tempo di cui dispongono gli Stati membri per attuare le nuove norme relative alla sorveglianza e al controllo delle malattie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 97/12/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli articoli e gli allegati B, C, D (capitolo II) ed E della direttiva 64/432/CEE sono sostituiti dal testo allegato alla presente direttiva; gli allegati A, D (capitolo I) ed F sono sostituiti dal testo allegato alla direttiva 98/46/CE.»

2) All'articolo 2, paragrafo 1, prima frase, i termini «anteriore al 1° luglio 1998» sono sostituiti da «anteriore al 1° luglio 1999».

3) L'allegato è modificato come segue:

a) All'articolo 2, paragrafo 2:

— nella lettera d) i termini «allegato A, parte I, paragrafi 1, 2 e 3» sono sostituiti dai termini «allegato A, parte I, paragrafi 1 e 2»;

⁽¹⁾ GU C 217 dell'11. 7. 1998, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 313 del 12. 10. 1998, pag. 232.

⁽³⁾ Parere espresso il 9 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 109 del 25. 4. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/46/CE (GU 198 del 15. 7. 1998, pag. 22).